



COMUNE DI ORBETELLO

***REGOLAMENTO RECANTE
NORME PER L'ESECUZIONE
DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI
SUI SEDIMI STRADALI
E SULLE AREE COMUNALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 in data 29 settembre 2008

INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Applicazione

Articolo 2 - Autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 4 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

Articolo 5 - Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi

Articolo 6 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 7 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune - Responsabilità

Articolo 8 - Accettazione

CAPO 4 – TARIFFAZIONE

Articolo 9 - Suddivisione in zone e tipologie

Articolo 10 - Tariffazione

CAPO 5 – NORME PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

Articolo 11 – Aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO 6 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 12 - Azione di verifica

Articolo 13 - Sanzioni e Penali

CAPO 7 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 14 - Applicazione e regime transitorio

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Costituiscono oggetto del presente regolamento le autorizzazioni di manomissione di suolo e sottosuolo pubblico richieste sia da privati che da Enti e Società che gestiscono servizi pubblici.

Poiché le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado a seguito degli interventi di manomissione, il presente regolamento prevede un *compenso per manomissioni* da corrispondere al Comune con le tariffe e le modalità previste al successivo Capo 4.

L'occupazione del sottosuolo sarà consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

Articolo 2 - Autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione

Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le emergenze) dovranno ottenere tutte le autorizzazioni edilizie necessarie.

Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni i cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare al Comune richiesta di autorizzazione in bollo, nella qual dovranno essere indicati:

- dati del richiedente,
- dati dell'impresa che realizzerà l'intervento,
- descrizione dell'intervento,
- ubicazione dell'intervento.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- relazione ed elaborati grafici illustranti l'intervento, in n° 3 copie, a firma di tecnico abilitato, in scala adeguata, con indicati specificatamente:
 1. gli estremi delle autorizzazioni edilizie;
 2. l'estensione dell'area di cantiere necessaria;
 3. la durata della manomissione e del ripristino stradale;
 4. la eventuale necessità di adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare e/o pedonale e la loro durata;
 5. rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
 6. l'ingombro degli eventuali mezzi che si intendono utilizzare;
 7. le opere provvisorie che saranno approntate per consentire il traffico pedonale e/o veicolare sulla viabilità interessata dalla manomissione o in alternativa l'indicazione del periodo necessario di chiusura al traffico della viabilità;
 8. ogni altra eventuale informazione necessaria alla realizzazione dell'intervento;
- marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

L'Ufficio Protocollo provvederà a trasmettere l'istanza originale al Settore "Infrastrutture e Ambiente con allegata una copia degli elaborati. Le altre due copie degli elaborati, con la fotocopia della richiesta di autorizzazione, saranno trasmesse al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tributi, che dovranno far pervenire, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, al Settore "Infrastrutture" il parere sulla richiesta ai fini della viabilità, nonché l'esatta indicazione della eventuale segnaletica da installare, e il calcolo della C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) da corrispondere.

L'Ufficio Manutenzioni del Settore "Infrastrutture" provvederà all'istruttoria della istanza di autorizzazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione.

Qualora l'istruttoria sia positiva, determinerà:

- l'importo della cauzione, calcolata sulla base delle tariffe riportate al successivo art. 10 maggiorate dei costi per i riempimenti degli scavi, ecc.,

- l'importo del *compenso per manomissioni*, comunicherà tali importi al richiedente l'autorizzazione, insieme all'importo della C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) determinata dall'Ufficio Tributi, affinché produca le relative attestazioni di versamento.

Dopo l'avvenuta presentazione degli attestati di versamento, nei successivi 10 (dieci) giorni si procederà al rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, trasmettendone copia al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi.

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

Per le Società/Enti/Aziende erogatori di pubblici servizi, se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati e per i quali il Comune aveva a suo tempo comunicato ai Concessionari la natura dell'intervento e la richiesta di rinnovo degli impianti, l'autorizzazione di scavo potrà essere autorizzata solo nei casi debitamente motivati di assoluta e indifferibile necessità.

Ottenuta la necessaria autorizzazione, prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere data preventiva comunicazione, detta *comunicazione di manomissione*, in due copie in cui dovrà essere indicata la data di effettivo inizio dei lavori. L'Ufficio Protocollo del Comune provvederà ad inviare una copia all'Ufficio Manutenzioni ed una copia al Comando di Polizia Municipale.

Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare avviso anche a tutti i concessionari del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.

Qualora per l'effettuazione degli interventi si dovesse procedere alla chiusura al traffico di strade, dovrà essere preventivamente richiesta al locale Comando di Polizia Municipale la relativa autorizzazione.

Le aziende erogatrici di pubblici servizi sono esentate dalla presentazione della cauzione e del *compenso per manomissioni*. Per esse vale quanto riportato al successivo art. 11.

Per la riparazione di guasti agli impianti esistenti, che provocano inconvenienti igienici, rischi per la pubblica incolumità o interruzione di servizi essenziali, si potranno iniziare le manomissioni del suolo pubblico anche senza autorizzazione, dando tuttavia preventiva comunicazione al Comando della Polizia Municipale ed al Servizio Manutenzioni del Comune, anche via fax, e procedendo altresì al preventivo rilievo fotografico della zona. Le foto dovranno essere tenute a disposizione del Comando di Polizia Municipale. L'istanza di autorizzazione a sanatoria dovrà essere prodotta comunque nei successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste nell'articolo 6 del presente regolamento, con le eccezioni di cui al successivo art. 11.

Il concessionario sarà comunque tenuto in ogni tempo, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o rimuovere gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere in conseguenza della concessione di cui trattasi.

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche indicate sulla *comunicazione di manomissione*; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il

meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati.

Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e successive modifiche ed integrazioni.

I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "Lavori eseguiti per conto di (denominazione dell'Ente, Azienda, società o privato per cui conto sono eseguiti i lavori)" nonché gli estremi della ditta esecutrice dei lavori e numero telefonico cui segnalare in qualsiasi momento l'insorgenza di eventuali emergenze. Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.

I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nella *comunicazione di manomissione*. Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il concessionario dovrà richiedere una proroga al Comune, indicando il nuovo termine di ultimazione, che verrà rilasciata solo in casi eccezionali e motivati.

In caso di ritardo nella verranno applicate le sanzioni previste al successivo articolo 13.

Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete ai Concessionari che dovranno intervenire nel modo più sollecito. In mancanza di interventi da parte del Concessionario, il Comune potrà intervenire a propria cura con rivalsa delle spese sul Concessionario.

Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente al Concessionario del servizio stesso.

In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo articolo 13.

Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze.

Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi.

Articolo 4 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di miniescavatori. In casi particolari, su richiesta debitamente motivata, potrà essere consentita la deroga a

quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;

- b) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante o utilizzando macchina fresatrice a freddo;
- c) nel caso di pavimentazioni lapidee o similari (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni.

Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica.

Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Comunale od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione. Le pavimentazioni in cubetti o masselli autobloccanti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti o i masselli laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere opportunamente bloccati in modo da impedirne il disfacimento durante le opere di scavo. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura o forniti dal Comune che provvederà ad addebitare il relativo costo;

- d) nel caso che al disotto della pavimentazione stradale sia stato realizzato massetto in calcestruzzo lo stesso deve essere demolito usando accorgimenti tali da non danneggiare le parti dello stesso non direttamente interessate dallo scavo;
- e) per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione potrà essere richiesto, in situazioni particolari, l'uso di tecnologie particolari quali trivellazioni, sondaggi, posa di canalizzazioni teleguidate, ecc.;
- f) salvo casi eccezionali ed autorizzati gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 60 dall'estradosso del manufatto. In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, CEI, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa;
- g) le Società/Enti/Aziende erogatori di pubblici servizi dovranno in ogni caso posizionare a profondità non superiore a 20 cm dalla superficie risultante dopo il ripristino fascetta in materiale plastico di segnalazione del tipo di servizio interrato.

Per la posa di canalizzazioni o servizi nelle zone riservate a verde stradale si dovrà porre la massima cura a non danneggiare le zone a verde adiacenti allo scavo e i cordoni che ne delimitano lo spazio. Lo scavo dovrà inoltre distare non meno di mt. 2,50 dal centro delle piante ad alto fusto e comunque non dovrà essere in alcun modo manomesso o danneggiato l'apparato radicale. Distanze inferiori potranno essere autorizzate solo in caso di valide motivazioni e comunque lo scavo dovrà essere eseguito a mano. Il rinterro sarà sempre effettuato con lo stesso tipo di terreno idoneo per le coltivazioni, curando poi lo spianamento anche nelle zone limitrofe eventualmente manomesse. A scavo perfettamente colmato e livellato e nella stagione più propizia, se presente prima dell'intervento di manomissione, si dovrà procedere alla semina del tappeto erboso, di cui dovrà essere garantito l'attecchimento.

Articolo 5 - Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi

La colmataura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto completamente con materiale inerte di cava di nuovo apporto. Il materiale prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati con il Comune. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e adeguatamente smaltito.

Qualora il materiale scavato abbia caratteristiche idonee, previa autorizzazione scritta del Settore "Infrastrutture", potrà essere accumulato in cantiere ed utilizzato per il successivo riempimento dello scavo.

E' facoltà del Concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, calcestruzzo, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune medesimo.

Nei casi in cui al di sotto della pavimentazione è presente massetto in calcestruzzo, armato e non, dovrà essere costituito di nuovo il massetto con caratteristiche uguali a quello rimosso, usando tutti gli accorgimenti possibili per garantire la solidarietà con il massetto non oggetto di demolizione.

Nel caso necessiti il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).

Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmataura, se eseguita con materiali inerti, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante. Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dal Comune prima dell'esecuzione dei lavori.

Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori;

- b) nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, pietra, masselli autobloccanti, ecc.) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso di congruo spessore. Detta colmataura degli scavi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario e, ove occorra, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo;
- c) nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai;
- d) qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto il personale comunale competente; il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelli in uso ed eseguire i lavori a regola d'arte.

In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una ripartizione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.

Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile. Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario titolare della manomissione;

- e) qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle linee della pubblica illuminazione, dovrà essere reso edotto al più presto il personale comunale competente; il Comune provvederà agli interventi di ripristino necessari utilizzando l'impresa incaricata della manutenzione o altra impresa qualificata immediatamente disponibile con spese a carico di chi ha provocato il danno. Il concessionario potrà comunque eseguire la riparazione a sua cura e spese, incaricando impresa qualificata di gradimento del Comune.

Articolo 6 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dei concessionari, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle eventuali prescrizioni imposte dal Comune e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla *comunicazione di manomissione*. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione.

Le seguenti prescrizioni, oltre eventuali altre specifiche indicazioni, dovranno essere integralmente rispettate.

Le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere in due gruppi:

1. pavimentazioni stradali in materiale lapideo o simili (masselli, lastre);
2. pavimentazioni stradali bituminose.

1. Pavimentazioni stradali in materiale lapideo o simili:

- a. il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione dovranno essere correlate alle dimensioni (larghezza e profondità) dello scavo. Le superfici di appoggio della pavimentazione dovranno essere eseguiti con materiali analoghi a quelli esistenti prima della manomissione, di analogo spessore o dimensioni, opportunamente costipati;
- b. le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada saranno strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne l'effetto; la pavimentazione dovrà essere naturalmente ricollocata allo stesso livello della pavimentazione circostante, tenuto altresì conto delle pendenze, baulature, ecc. per consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- c. in via provvisoria, in attesa della sistemazione definitiva della pavimentazione, dovrà essere realizzato un ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso, di adeguato spessore e opportunamente costipato, o in calcestruzzo, di adeguato spessore, allo stesso livello della pavimentazione circostante. Il Concessionario avrà cura di controllare eventuali assestamenti e ricaricare lo scavo man mano qualora si verificassero cali del materiale di riempimento.

2. Pavimentazioni stradali bituminose:

- a. prima della stesa del tappeto d'usura definitivo, lo scavo sarà colmato con uno strato superficiale provvisorio in conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di

spessore uguale a quello esistente e comunque con spessore minimo di 8 cm, avendo cura di non lasciare dislivelli nella pavimentazione.

Il Concessionario avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale;

- b. l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un tappeto d'usura, a costipamento avvenuto e dopo un adeguato periodo di tempo, di spessore adeguato di conglomerato bituminoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/8 e 0/12 mm., debitamente raccordato con le esistenti superfici, secondo le disposizioni impartite con apposito verbale dal Settore "Infrastrutture"; in casi particolari, per evitare il ristagno di acqua, il Settore "Infrastrutture" potrà disporre in tale sede la preventiva fresatura dell'area da ripristinare con il tappeto di usura; il tempo che dovrà trascorrere tra il ripristino provvisorio e quello definitivo sarà determinato dal Settore "Infrastrutture" in sede di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione e non potrà comunque essere inferiore a mesi due;
- c. per scavi trasversali alla sede stradale il ripristino dovrà interessare una fascia che sarà di volta in volta indicata dal Settore "Infrastrutture" a seconda della posizione e delle caratteristiche dell'intervento, comunque di larghezza non inferiore a ml. 4,00;
- d. il Comune si riserva comunque, per scavi in parallelismo stradale, di richiedere il rifacimento del piano viabile:
 - § per tutta la larghezza della sede stradale qualora la strada sia ad un'unica pendenza trasversale;
 - § dal limite esterno alla mezzeria della carreggiata qualora la strada sia a doppia pendenza trasversale;
- e. per i marciapiedi in conglomerato bituminoso dovrà essere sempre eseguito un massetto di sottofondo di cm. 10 in calcestruzzo a 2 q.li /mc. di cemento tipo 325 e una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bituminoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per una larghezza pari a quella del marciapiede. Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a mt. 2,5 il ripristino verrà definito di volta in volta. Nel caso che l'intervento abbia reso necessaria la rimozione di cordonati in travertino, cemento o altro materiale, dovrà essere rimesso in opera il cordonato rimosso, se in buone condizioni, o nuovo cordonato con caratteristiche uguali a quello rimosso, posato sulla trave portacordonato esistente o su nuova trave, se demolita, opportunamente allettato con malta di cemento e con stuccatura finale dei giunti; nel caso che non esistesse la trave portacordonato, la stessa dovrà comunque essere realizzata secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Manutenzione del Comune;
- f. rifacimento della segnaletica stradale che risulti cancellata dopo l'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi.

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 7 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune - Responsabilità

Dopo il completamento del ripristino il concessionario comunicherà al Comune l'avvenuto ripristino dei sedimi stradali. Il Comune ha 30 giorni naturali consecutivi per procedere alla verifica della regolarità del ripristino.

In fase di verifica potrà essere contestato al concessionario l'imperfetta esecuzione dei ripristini, concedendo allo stesso un termine per la definitiva sistemazione.

Avvenuta la verifica con esito positivo, o trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che si proceda all'eventuale contestazione del ripristino, il sedime tornerà in carico all'Amministrazione Comunale e si procederà alla restituzione della cauzione di cui all'art. 2. Qualora, nonostante la contestazione effettuata, il concessionario non provveda ad eseguire il ripristino a regola d'arte, provvederà direttamente il Comune utilizzando a questo fine la cauzione prestata.

Dal momento della consegna della *comunicazione di manomissione* e fino all'avvenuta verifica del ripristino o comunque non oltre 30 giorni dopo la comunicazione di avvenuto ripristino, i sedimi stradali oggetto della manomissione sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di inizio dei lavori di manomissione e un anno dopo la ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.

Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi antinfortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. 494/1996) sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Articolo 8 - Accettazione

Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi dopo il ripristino degli stessi, potrà richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei particolari casi che riterrà opportuno.

CAPO 4 – TARIFFAZIONE

Articolo 9 - Suddivisione in zone e tipologie

Il Comune, a compenso del degrado e disagio generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, applicherà una tariffa in base al tipo di pavimentazione, determinata pari al 50% delle tariffe di cui al successivo art. 10.

Le pavimentazioni si classificano in 6 tipologie:

1. pavimentazione stradale bituminosa;
2. pavimentazione stradale in pietra;
3. pavimentazione di marciapiedi - banchine bituminose;
4. pavimentazione di marciapiedi in pietra;
5. pavimentazioni in masselli autobloccanti;
6. altro (ghiaia, terra battuta, ecc.).

Articolo 10 - Tariffazione

In base alla suddivisione in zone e tipologia viene assegnata la seguente tariffazione da applicare:

Pavimentazione tipo 1	€/mq	28,00
Pavimentazione tipo 2	€/mq	200,00
Pavimentazione tipo 3	€/mq	32,00

Pavimentazione tipo 4	€/mq	150,00
Pavimentazione tipo 5	€/mq	70,00
Pavimentazione tipo 6	€/mq	15,00

Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO 5 – NORME PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

Articolo 11 – Aziende erogatrici di pubblici servizi

Le aziende erogatrici di pubblici servizi, in luogo della cauzione su ogni singolo lavoro, presenteranno o rinnoveranno entro il 15 gennaio di ogni anno solare polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione dei ripristini di importo almeno pari a € 50.000,00. La polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la corresponsione della somma assicurata a semplice richiesta scritta del Comune entro 15 giorni.

In fase di verifica potrà essere contestato al concessionario l'imperfetta esecuzione dei ripristini, concedendo allo stesso un termine per la definitiva sistemazione.

Avvenuta la verifica con esito positivo, o trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che si proceda all'eventuale contestazione del ripristino, il sedime tornerà in carico all'Amministrazione Comunale.

Qualora, nonostante la contestazione effettuata, il concessionario non provveda ad eseguire il ripristino a regola d'arte, provvederà direttamente il Comune utilizzando a questo fine la cauzione prestata.

In sede di verifica dei ripristini, si procederà in contraddittorio con i tecnici dei concessionari, alla contabilizzazione del *compenso per manomissioni*, che sarà effettuata con la tariffa di cui all'articolo 10, sulla base della misura della superficie del ripristino.

Sarà in seguito redatto un conto a periodicità trimestrale ed il relativo pagamento sarà effettuato dall'azienda tramite la Tesoreria del Comune entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato pagamento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata.

Con il conto saranno contabilizzate anche le eventuali sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 13.

A seguito di incameramenti parziali o totali della cauzione le aziende erogatrici di pubblici servizi dovranno provvedere al reintegro della cauzione. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale sospenderà il rilascio di ogni ulteriore autorizzazione richiesta dall'azienda.

Le aziende potranno omettere la presentazione della polizza fidejussoria dietro presentazione di formale impegno ad accettare compensazioni delle somme dovute al Comune per esecuzione d'ufficio di ripristini, in caso di inadempienza, o *compenso per manomissioni*, con le somme dovute dal Comune all'azienda per la fornitura del servizio dalla stessa erogato.

Alle aziende viene riconosciuta altresì la possibilità di concordare con il Comune che i ripristini definitivi di rilevante entità vengano eseguiti direttamente dal Comune stesso. In tal caso, in sede di presentazione della domanda di manomissione del suolo pubblico, le aziende stesse potranno richiedere tale opzione e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno versare al Comune, nelle forme che verranno indicate, le somme determinate necessarie per il ripristino definitivo.

CAPO 6 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 12 - Azione di verifica

Il Comune, attraverso personale all'uopo incaricato, verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte del Comune. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti non regolamentate eseguite dal Concessionario o, in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.

Articolo 13 - Sanzioni e penali

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penalità variabile da € 200,00 a € 3.000,00, in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Civica Amministrazione anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Municipale.

La penalità sarà addebitata al concessionario e sarà corredata dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione della penalità.

La ritardata ultimazione dei lavori oltre i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari al 5% dell'importo del conto tariffario, per ogni giorno di ritardo, con un importo minimo di € 50,00 giornalieri.

CAPO 7 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 14 - Applicazione e regime transitorio

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.